



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 57 del 30/07/2014

OGGETTO: TARI 2014 - MODIFICA REGOLAMENTO.

L'anno **duemilaquattordici trenta** del mese di **luglio** alle ore **20:30**, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

GIRALDI SIMONA	Presente
MISSIROLI DAVIDE	Presente
CERONI MARCO	Presente
BALLANTI LUCA	Presente
CIMATTI MARA	Presente
CAVINA DANILO	Presente
CERONI DAVIDE	Presente
CERONI ILENIA	Presente
TURCHI SABRINA	Presente
LAGHI DARIO	Assente
FAROLFI MARTA	Presente
SPADA GESSICA	Presente
DALLA VERITÀ MAURO	Presente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 1

E' presente il Sindaco, sig MISSIROLI DAVIDE

IL SEGRETARIO COMUNALE GAVAGNI TROMBETTA IRIS assiste alla seduta.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIRALDI SIMONA – nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:

Ceroni Ilenia
Ceroni Davide
dalla Verità Mauro

Riferisce il **Sindaco**.

Dalla Verità chiede come era prima e come diventa ora la tassa.

Farolfi: "Voteremo contro perchè abbiamo votato contro quando il regolamento è stato approvato; abbiamo anche dubbi su come è stata scritta questa nuova parte anche se capiamo che è un atto dovuto".

Dalla Verità: "Mi astengo in quanto non ero presente l'altra volta e non mi è chiaro l'argomento illustrato stasera".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Delibera C.C. n. 32 del 30/04/2014 con la quale è stato approvato il vigente *"Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)";*

Richiamato l'art. 1 della Legge Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ed in particolare il comma 649 così come integrato dall'art. 2, comma 1, lett. e) del Decreto Legge n. 16/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 68/2014, a mente del quale *"... Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo [256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.](#) ...";*

Ritenuto conseguentemente necessario, recependo la modifica normativa di cui sopra, integrare il Regolamento in premessa ed in particolare l'art. 10, inserendo nel

Comune di Brisighella

Provincia di Ravenna

comma 4, il seguente periodo "... Non sono inoltre soggette a tassazione le aree di produzione esclusiva di rifiuti non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di tali attività produttive. A tal fine si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i soli magazzini, posti all'interno delle medesime aree produttive, esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano pertanto assoggettati al tributo i magazzini destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, alla commercializzazione o vendita, alla successiva trasformazione in altro processo produttivo svolto dalla medesima attività ...";

Ritenuto inoltre di modificare l'art. 5, comma 1, in relazione alla soggettività attiva eliminando il richiamo alla prevalenza nell'ipotesi di unità immobiliare la cui superficie ricade in più Comuni;

Considerati altresì,

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014 che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2014;

Rilevato altresì che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine

Comune di Brisighella

Provincia di Ravenna

previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

Con la seguente votazione espressa in forma pales per alzata di mano:

presenti n. 12

votanti n. 11

favorevoli n. 9

contrari n. 2 (Farolfi, Spada)

astenuti n. 1 (Dalla Verità)

DELIBERA

1. per le motivazioni di cui in premessa, di modificare il vigente "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)" approvato con la Delibera C.C. n. 32 del 30/04/2014 come segue:

ART. 5 – COMMA 1:

"... La TARI è applicata e riscossa dal comune nel cui territorio insiste, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo ...".

ART. 10 – COMMA 4:

"... E' esclusa dalla TARI la sola quota parte della superficie complessiva con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiore ai limiti quantitativi di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del presente regolamento. Non sono inoltre soggette a tassazione le aree di produzione esclusiva di rifiuti non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di tali attività produttive. A tal fine si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i soli magazzini, posti all'interno delle medesime aree produttive, esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano pertanto assoggettati al tributo i magazzini destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, alla

Comune di Brisighella

Provincia di Ravenna

commercializzazione o vendita, alla successiva trasformazione in altro processo produttivo svolto dalla medesima attività ...”;

2. di dare atto che il nuovo testo del “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” è quello riportato in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, con evidenziate in corsivo le modifiche apportate, e che lo stesso, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2014;

3. di disporre la trasmissione della presente deliberazione e dell’allegato Regolamento entro trenta giorni dalla data della sua esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, comma 15 del Decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

ed inoltre stante la necessità di rendere operativa la nuova disciplina regolamentare,

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

presenti n. 12

votanti n. 11

favorevoli n. 9

contrari n. 2 (Farolfi, Spada)

astenuti n. 1 (Dalla Verità)

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Comune di Brisighella

Provincia di Ravenna

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL CONSIGLIERE
GIRALDI SIMONA

IL SEGRETARIO COMUNALE
GAVAGNI TROMBETTA IRIS

Comune di Brisighella

Provincia di Ravenna



Proposta n. 2014 / 1093
Servizio Tributi



OGGETTO: TARI 2014 - MODIFICA REGOLAMENTO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 17/07/2014

IL DIRIGENTE
GAVAGNI TROMBETTA IRIS
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



Proposta n. 2014 / 1093
Servizio Tributi



OGGETTO: TARI 2014 - MODIFICA REGOLAMENTO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile, considerato che:

- è dotata di copertura finanziaria;
- non necessita di copertura finanziaria;
- ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,
- non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

eventuali motivazioni _____

Lì, 22/07/2014

IL DIRIGENTE
GAVAGNI TROMBETTA IRIS
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 30/07/2014

Oggetto: TARI 2014 - MODIFICA REGOLAMENTO

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21/08/2014

Li, 21/08/2014

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BASSETTI EMILIANA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)